

CONVENZIONE

TRA

FITETREC-ANTE

E

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

TRA

FITETREC-ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre
e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE

con sede in Roma – Largo Lauro De Bosis, 15

E

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

con sede in Milano – Viale Certosa, 222

TRAMITE

SPORT & SICUREZZA SRL

con sede in Firenze – Via Uguccione della Faggiola, 7 rosso.

CONVENZIONE

Si conviene di stipulare la presente Convenzione allo scopo di fornire, a condizioni di particolare vantaggio, le seguenti coperture assicurative:

- la Responsabilità Civile (RCT/O) di FITETREC-ANTE, dei Maneggi/Circoli affiliati/aggregati alla FITETREC-ANETE;
- la Responsabilità Civile verso Terzi e gli Infortuni a favore dei tesserati alla FITETREC-ANTE.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

FITETREC-ANTE - Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE.

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia:

l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio:

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Invalidità Permanente:

perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta alla Società.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto:

percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

La Carige Assicurazioni S.p.A..

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE

La presente Convenzione è regolata dalle condizioni che seguono.

Art. 1 - DICHIARAZIONI

Le Parti dichiarano che:

- il testo della presente Convenzione;
- la Polizza multirischio n. **553.299.315**;

formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.

Art. 2 - DURATA DELLA CONVEZIONE

La durata della presente Convenzione è pattuita in anni 3, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2011, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare tramite lettera raccomandata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 giorni.

La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

La Società e la Contraente, hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione alle singole scadenze annuali a fare data da quella del 31/12/2011, con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima delle singole scadenze annuali.

L'esercizio della facoltà di recesso dalla Convenzione sarà efficace per tutte le polizze parte della Convenzione stessa.

Art. 3 - PRECISAZIONI SUL TESSERAMENTO FITETREC-ANTE

I tesserati/affiliati alla FITETREC-ANTE sono così ripartiti:

1. TESSERA FEDERALE

La "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante è riservata a tutte le persone fisiche che hanno effettuato il versamento di iscrizione annuale alla Fitetrec-Ante.

I tesserati con la qualifica di Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici, unitamente alla "Tessera Federale" sono titolari del "Libretto Tecnico" rilasciato a cura della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante e riportante una vidimazione annuale con l'indicazione della qualifica.

2. TESSERA WEEK-END

La "Tessera Week-End" della Fitetrec-Ante, è rilasciata alle persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati, in occasione di attività di turismo equestre temporanee.

3. CERTIFICATO DI AFFILIZIONE/AGGREGAZIONE

Il “Certificato di Affiliazione/Aggregazione” della Fitetrec-Ante, è riservato ai Soci Collettivi: Maneggi/Circoli e Punti Sosta, che hanno effettuato il versamento di affiliazione/aggregazione annuale alla Fitetrec-Ante.

Art. 4 - OPERATIVITA' DELLA COPERTURA

4.1 TESSERA FEDERALE

La “Tessera Federale” della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, con l'indicazione dell'annualità sportiva, costituisce diritto all'assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. Dette tessere sono rilasciate a cura della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante.

La copertura assicurativa per la “Tessera Federale” sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sulla tessera (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il **31/12** dell'annualità sportiva riportata sulla tessera.

Sono comunque in copertura dalle ore 24:00 del 31/12 dell'annualità sportiva riportata sulla tessera, i tesserati che rinnoveranno la “Tessera Federale” entro le ore 24:00 del 15/01 immediatamente successivo.

Le tessere con indicazione dell'annualità sportiva 2008, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per le tessere riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2009.

Ogni tessera, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- **numero della tessera;**
- **annualità sportiva;**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **codice identificativo dell'ente Fitetrec-Ante di appartenenza;**
- **Maneggi/Circolo di appartenenza;**
- **data vidimazione.**

Il nominativo, il numero di tessera e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall'archivio soci tenuto sia dalla Fitetrec-Ante sede nazionale, sia dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio.

E' data facoltà al Contraente di associare direttamente, senza il tramite di società sportive. In questo caso il campo previsto nella tessera: “Maneggi/Circolo di appartenenza”, verrà compilato con l'indicazione dell'identificativo dell'ente Fitetrec-Ante di appartenenza.

4.2 TESSERA WEEK-END

La “Tessera Week-End” della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, costituisce diritto all'assicurazione Infortuni.

La copertura assicurativa della “Tessera Week-End” opererà a seguito di una comunicazione via fax che gli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione invieranno alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante ai fax n. **06 32650230** o **06 32650231**.

Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante dovrà inviare copia dello stesso a SPORT & SICUREZZA Srl, Via IV Novembre 40/H, 41100 Modena.

La durata della copertura della "Tessera Week-End" è di 7 giorni: decorre dalla data e ora del fax di comunicazione alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante e scade alle ore 24:00 del settimo giorno successivo.

La comunicazione via fax, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione, dovrà indicare i seguenti dati:

- **Maneggio/Circolo emittente;**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **numero della tessera;**
- **data di vidimazione (data di emissione);**
- **firma dell'organo emittente.**

4.3 CERTIFICATO DI AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONE

Per i Soci Collettivi il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione" alla Fitetrec-Ante, numerato, datato e vidimato, con l'indicazione dell'annualità sportiva, costituisce diritto all'assicurazione di Responsabilità Civile.

La copertura assicurativa per il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione", sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sul certificato (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il **31/12** dell'annualità sportiva riportata sulla tessera.

Sono comunque in copertura dalle ore 24:00 del 31/12 dell'annualità sportiva riportata sul certificato, i soci collettivi che rinnoveranno il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione" entro le ore 24:00 del 15/01 immediatamente successivo.

I certificati con indicazione dell'annualità sportiva 2008, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per i certificati riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2009.

Ogni certificato, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- **annualità sportiva;**
- **nominativo e indirizzo del Maneggi/Circolo o Punto Sosta;**
- **organo Fitetrec-Ante di appartenenza;**
- **data di vidimazione (data rilascio).**

Il nominativo e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall'archivio soci tenuto dalla Fitetrec-Ante sede nazionale.

Art. 5 - "GARANZIA INTEGRATIVA"

La garanzia connessa alla "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante, può essere ampliata all'atto dell'acquisto della tessera o nel corso della stagione sportiva, con l'acquisto della "Garanzia Integrativa".

La "Garanzia Integrativa" sarà operante dalle ore 24:00 del giorno in cui la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante, avrà ricevuto tramite fax ai n. **06 32650230** o **06 32650231**, una comunicazione di emissione della "Garanzia Integrativa", da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione, contenente i seguenti dati:

- **organo Fitetrec-Ante o Maneggio/Circolo o Punto Sosta emittente della "Garanzia Integrativa";**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **numero della Tessera Federale;**
- **numero del Bollino dell'Integrativa.**

Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax, la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante dovrà inviare copia del fax ricevuto a SPORT & SICUREZZA Srl, Via Giardini 474/m, 41100 Modena.

All'atto dell'emissione l'organo della Fitetrec-Ante o Maneggio/Circolo o Punto Sosta, applica sulle "Tessera Federale" uno speciale **bollino** numerato denominato "**Integrativa**".

La garanzia previste dalla "Garanzia Integrativa" ha la medesima scadenza della garanzia della "Tessera Federale".

Nel caso in cui il titolare della "Tessera Federale", opti in corso di anno per la "Garanzia Integrativa", dovrà corrispondere l'intero premio annuale, a prescindere dal giorno della sottoscrizione della "Garanzia Integrativa".

La "Garanzia Integrativa" non può essere acquistata del titolare della "Tessera Week-End".

Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)

6.1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

6.2 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,

cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno n. 222.

Quanto suddetto è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

6.3 ASSICURATI

Si considerano assicurati:

A) FITETREC-ANTE sede nazionale ed i singoli Comitati regionali

- Promozione e organizzazione delle attività sportive.

B) Maneggi e Circoli (titolari di "Certificato di Affiliazione/Aggregazione")

- Gestione e/o proprietà di un maneggio con le annesse scuole di equitazione e custodia dei cavalli di proprietà del maneggio e/o di terzi, compresa la riabilitazione con l'uso del cavallo per disabili e persone delle fasce sociali deboli. La Società rinuncia alla specificazione delle caratteristiche e del numero dei cavalli scuderizzati nel maneggio.
- Organizzazione di manifestazioni equestri tenutesi all'interno delle strutture del Centro Ippico o, in caso di gare in campagna, nei terreni usati dagli organizzatori per lo svolgimento di dette manifestazioni.
- Gestione e/o proprietà di fabbricati ed impianti sportivi, costituenti il comprensorio del Circolo, con annesso eventuale bar, ristorante e Club house. In caso di gestione in proprio a scopi sociali di bar circolistici, la garanzia opera anche per i danni cagionati dai generi somministrati.

C) Punti Sosta (titolari di "Certificato di Affiliazione/Aggregazione")

- danni a cavalli in transito ospitati nelle apposite strutture.

D) Cavalieri (titolari di "Tessera Federale")

- Proprietà di cavalli da sella e/o attacco;
- Uso temporaneo di cavalli da sella e/o attacco di proprietà del Circolo Ippico e/o di terzi su strade pubbliche o private, durante il Turismo Equestre, corse, gare, manifestazioni e relativi allenamenti e prove, alle quali è idoneo partecipare con la patente in suo possesso. Sono esclusi i danni subiti dai cavalli e dalle persone che montano o conducono i cavalli ad eccezione dei danni subiti, dai cavalli e dalle persone che montano o conducono i cavalli, durante le manifestazioni organizzate dalla Fitetrec-Ante, come da calendario annuale preventivamente comunicato a SPORT & SICUREZZA Srl, Via Giardini 474/m, 41100 Modena, dalla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante. In tali casi la denuncia di sinistro dovrà essere confermata con firma di presa visione da parte del responsabile Fitetrec-Ante addetto alla gestione della manifestazione.

E) Quadri Tecnici (titolari di "Tessera Federale" e di "Libretto Tecnico")

- Svolgimento della relativa professione per tutto quanto abilitato dai brevetti in loro possesso, durante l'istruzione in maneggio e l'accompagnamento degli allievi in

passeggiata a cavallo, nonché durante l'istruzione relativa alla cura ed al governo del cavallo, compresa la riabilitazione con l'uso del cavallo per disabili e persone delle fasce sociali deboli. Il tutto anche se l'animale è di proprietà dell'allievo.

F) Dirigenti - Delegati Tecnici - Giudici Ispettori (titolari di "Tesserata Federale" e di "Libretto Tecnico")

- Svolgimento degli incarichi richiesti dalla Fitetrec-Ante, sede nazionale e comitati regionali, e previsti nello Statuto e nei Regolamenti Sociali.

6.4 QUALIFICA DI TERZO

A parziale modifica delle Condizioni Generali relative alla Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati Terzi fra di loro:

- I tesserati;
- Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI - INFORTUNI

7.1 SOGGETTI ASSICURATI

Si considerano assicurati i Tesserati della Contraente

7.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca in occasione di riunioni, incarichi, missioni, gare e allenamenti, partecipazione a concorsi e competizioni ippiche, Turismo Equestre e gare di addestramento, tutte sempre organizzate e disciplinate sotto l'egida della Fitetrec-Ante.

Per i titolari di "Tesserata Federale e di "Libretto Tecnico" (Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici), l'assicurazione vale per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività della Fitetrec-Ante e/o dell'attività professionale svolta, per conto della Fitetrec-Ante in relazione alla specifica qualifica dell'Assicurato, compreso il rischio *in itinere* con mezzi propri o come trasportati soltanto durante i trasferimenti autorizzati dalla Fitetrec-Ante sede nazionale e comitati regionali,.

Art. 8 - DENUNCIA SINISTRI

In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere preceduta da una telefonata al **Numero Verde 800 188 875** che fa capo al Centro Servizi per la Fitetrec-Ante, per ottenere il numero di sinistro e di dossier.

In ogni caso la denuncia deve essere trasmessa dall'infortunato (o dai suoi aventi causa), a pena di decadenza, **entro 20 giorni dall'infortunio**, inviando apposito modulo di denuncia sinistro (inserito nelle affiliazioni di Società), tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo che fa capo all'ufficio gestione sinistri dedicato a Fitetrec-Ante:

Centro Liquidazione Sinistri – CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A,
Via Sapri, 34/9
20156 Milano

Copia di tale modulo dovrà essere inviato inoltre, anche via fax Fitetrec-Ante sede nazionale ai n. 06 32650230 o 06 32650231 .

Unitamente alla denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa, a seconda dei casi:

1. una copia fronte retro, della "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante;
2. una copia del "Libretto Tecnico", per i tesserati con la qualifica di Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici;
3. una copia della "Tessera Week-End";
4. una copia del "Certificato di Affiliazione/Aggregazione".

In caso di sinistro, la data di vidimazione (data di rilascio) indicata sulla tessera/certificato della Fitetrec-Ante all'Assicurato dovrà essere anteriore alla data del sinistro.

Nel caso in cui la data del sinistro risulti antecedente alla data della scelta della "Garanzia Integrativa" in corso di anno, la Società riterrà la garanzia Integrativa non operante.

La Società si riserva di richiedere in copia od in visione alla Contraente le registrazioni sociali e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri.

In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del presidente del Maneggio/Circolo cui appartiene l'Assicurato o dal responsabile tecnico della Fitetrec-Ante.

La Contraente si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della Società stessa.

Art. 9 - MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

9.1 TESSERA FEDERALE

Massimale R.C.T.:

- **€ 516.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- **€ 516.000,00#** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimito di **€ 2.000,00#** per singolo cavallo e comunque con il massimo di **€ 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo per danni a cavalli.

9.2 TESSERA FEDERALE per titolari di “Libretto Tecnico”

(Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici)

Massimale R.C.T.:

- **€ 1.000.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- **€ 516.000,00#** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimito di **€ 2.000,00#** per singolo cavallo e comunque con il massimo di €. 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo per danni a cavalli.

9.3 PER FITETREC-ANTE E SINGOLI MANEGGI/CIRCOLI

Massimale R.C.T.:

- **€ 1.000.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- **€ 516.000,00#** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

Massimale R.C.O.:

- **€ 1.000.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

9.4 PER PUNTI SOSTA

Massimale R.C.T.:

- **€ 2.000,00#** per singolo cavallo e comunque con il massimo di €. 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;
- **Assicurazione a Secondo rischio** – Nel caso il Punto Sosta abbia già una polizza di R.C.T. in corso la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio.

Art. 10 – SOMME ASSICURATE PER LE GARANZIE INFORTUNI

10.1 TESSERA FEDERALE

- **In caso di morte** € 36.000,00
- **In caso di invalidità permanente** € 36.000,00 - franchigia assoluta 3%

10.2 TESSERA WEEK-END

- **In caso di morte** € 30.000,00
- **In caso di invalidità permanente** € 30.000,00 - franchigia assoluta 3%

10.3 GARANZIA INTEGRATIVA

- **In caso di morte** € 36.000,00
- **In caso di invalidità permanente** € 36.000,00 - franchigia assoluta 3%

In caso di stipula dell'Integrativa le somme assicurate di cui al presente punto 10.3 andranno a sommarsi a quelle previste per la Tessera Federale.